



I RIFUGI del CAI

RIFUGI E BIVACCHI

Rifugi e bivacchi costituiscono il patrimonio ideale e materiale di ciascun iscritto al CAI perché sono strutture di fondamentale importanza per i frequentatori della montagna. E quindi opportuno spiegare cosa sono e come ci si comporta quando se ne ospiti.

I rifugi alpini, almeno in Italia, sono nati nelle Alpi occidentali ed è questa la ragione per cui sulle nostre montagne si trovano gli esemplari più obsoleti, alcuni risalenti al XIX secolo. Nati come edifici spartani ed essenziali per dare ricovero agli alpinisti, con il passare



Rifugio Vittorie Emanuele II - Valsavaranche

degli anni hanno subito profonde trasformazioni sia nella struttura che nella percezione e nell'uso da parte dei

frequentatori: da una parte leggi e normative che, equiparando di fatto il rifugio alpino ad un albergo, hanno reso necessari onerosissimi adeguamenti; e dall'altra un sempre più elevato numero di frequentatori che non hanno meta diversa dalla sala da pranzo.

I rifugi sono strutture ricettive fisse, di discrete o cospicue dimensioni, solitamente custodite e aperte stagionalmente, che rispondono all'esigenza di fornire ospitalità e ristoro, anche soggiorno prolungato, al frequentatore della montagna.


Dove è stato possibile ricavarli, sono dotati del cosiddetto "locale invernale": si tratta, di solito, di una stanza con accesso indipendente, sempre aperta (talvolta previo ritiro chiavi), attrezzata per il ricovero di emergenza nei periodi in cui il rifugio non è custodito; altre volte il locale invernale è un edificio indipendente, quasi sempre la costruzione precedente del rifugio stesso; in ciascun rifugio vi è quanto di prima necessità per il pronto soccorso.

I bivacchi, come i rifugi incustoditi, sono strutture fisse, di modeste o piccole dimensioni, incustodite, sempre aperte, solitamente situate in luoghi impervi, predisposte per fornire un riparo di fortuna al frequentatore; salvo cause di forza maggiore, è vietato sostare nei bivacchi oltre il necessario.



bivacco Blais - Colle D'Ambin

Ma in realtà un rifugio o un bivacco sono molto di più: sono la somma delle fatiche e dei sacrifici di coloro che li hanno costruiti, che li mantengono in efficienza, che ne curano l'accoglienza; come recita una pubblicazione del CAI, peraltro vetusta, il rifugio "è un sacrario di memorie per tutti gli alpinisti che vi hanno sostato [...], che vi hanno vegliato [...] che vi hanno fatto ritorno"; tante volte è mausoleo di coloro che la montagna non ha restituito. «Il rifugio è un tempio. Lo profana chi lo scambia per un luogo di scomposti schiamazzi, commette sacrilegio e crimine chi lo danneggia in qualsiasi modo» .

- 
- Nei rifugi del CAI, i Soci godono di trattamento particolare rispetto ai non soci.
 - Il fatto di appartenere al sodalizio non dà il diritto di precedenza nell'assegnazione dei posti, i quali vengono attribuiti in base all'ordine di prenotazione o di arrivo « Le prenotazioni per i pernottamenti non possono complessivamente coprire l'intera capacità ricettiva del rifugio e possono considerarsi valide solo se accettate. Le prenotazioni accettate restano valide - salvo patto contrario - sino alle ore 18.00, dopo di che i posti saranno assegnati seguendo l'ordine di arrivo degli alpinisti/escursionisti" (Art. 12 del Regolamento Generale Rifugi).
 - Prima di intraprendere la salita è buona norma verificare telefonicamente la possibilità di pernottare.
 - All'interno dei rifugi, previo accordo con la Sezione proprietaria, è possibile organizzare riunioni, convegni e feste sodali.
 - La maggior parte dei rifugi e bivacchi sono di proprietà delle varie Sezioni del CAI che ne curano la manutenzione e ne affidano la gestione a privati (che ne rispondono sempre al CAI), o a gruppi di Soci, o ad altre Sezioni CAI prive di rifugi propri; vi sono alcuni casi. non molti, di rifugi CAI ricavati in edifici di proprietà ecclesiastica o militare, dati in locazione alle Sezioni interessate. Vi sono poi i rifugi totalmente privati, non di proprietà del CAI ma di altri enti; alcuni, siti in luoghi di notevole interesse alpinistico, di solito di proprietà di cooperative di Guide Alpine, non differiscono di molto dai rifugi del CAI se non per il regime tariffario; altri, dislocati in posti facilmente raggiungibili da qualunque turista, sono dei veri e propri alberghi di montagna e si fregiano del titolo di "rifugio", senza averne le caratteristiche, per pura opportunità commerciale.
 - Per i propri rifugi, le Sezioni provvedono a nominare tra i Soci degli Ispettori, che hanno il compito di verificare periodicamente la situazione gestionale e strutturale del rifugio e riferire agli organi competenti dell'associazione le eventuali anomalie riscontrate.
 - In relazione alla posizione topografica, alle condizioni ambientali, alla quota e alla difficoltà di accesso (approvvigionamento) e, quindi, in relazione ai conseguenti costi di gestione, i Rifugi del CAI sono classificati in diverse categorie, alle quali corrispondono diverse tariffe per le prestazioni fornite. Le categorie (da A ad E, in ordine crescente) sono stabilite dalla Commissione Centrale Rifugi e Opere Alpine, la quale fissa anche le tariffe (obbligatorie per tutte le Sezioni) dei pernottamenti e dei servizi di ristoro di prima necessità. Ciascuna Sezione, poi, fissa concordandoli con il gestore i prezzi dei servizi non fondamentali. Queste tariffe sono riportate su un apposito tariffario esposto in luogo visibile in ciascun rifugio.
 - Per ogni voce, il tariffario deve riportare i prezzi separati per Soci e non-soci.
 - Il gestore infine, ha facoltà di fornire anche altri servizi non contemplati sul tariffario CAI, e di esigere per questo il prezzo che meglio gli aggrada; purtroppo detta possibilità, alla lunga, ha trasformato troppi rifugi in altrettanti inopportuni bazar.

- Per tutte le prestazioni erogate, il gestore deve emettere ricevuta fiscale.
- Un rifugio del CAI, a qualsiasi categoria appartenga, è tenuto a fornire, durante l'orario stabilito, le seguenti prestazioni, naturalmente se richieste: tè caldo, minestra o pasta, posto a dormire; il custode può negare la sosta notturna in rifugio solo per gravi e giustificati motivi di sicurezza (sovraffollamento) o qualora avesse provveduto a segnalare a valle e lungo le altre vie di accesso che il rifugio è completo o non aperto al pubblico; in tutti gli altri casi è dovere del gestore provvedere alla sistemazione degli ospiti, fosse anche sul nudo pavimento del refettorio: in tal caso, il costo del pernottamento andrà letto sul tariffario alla voce "Posto di emergenza".
- Il rifugio, per ciascun posto letto riconosciuto come tale, ha in dotazione un materassino, un cuscino e due coperte. Federe e lenzuola si pagano a parte e non è obbligatorio fornirle. È però obbligatorio per il frequentatore essere munito di sacco lenzuolo. Poichè nei rifugi non c'è la cameriera al piano come negli alberghi, prima di lasciare il posto letto assegnato si deve avere cura di ripiegare diligentemente le coperte, badando bene a non produrre rumori inutili, specie se nella stessa camerata c'è ancora gente che riposa. Il fatto di partire prima (o dopo) non dà il diritto di fare i propri comodi.
- I bivacchi fissi dispongono quasi sempre di materassini e coperte, ma non è la regola, per cui quando si prevede di sostarvi conviene essere provvisti di sacco a pelo. Di solito il bivacco ha una dotazione di emergenza, da usarsi solo in caso di reale necessità, di viveri e materiale di pronto soccorso, che la sezione proprietaria provvede a mantenere.
- È norma di civiltà lasciare nell'apposita cassetina il proprio contributo in denaro (prezzo del pernottamento) per il mantenimento del bivacco; talune sezioni, di fronte alla sempre maggiore inciviltà, hanno sostituito le cassetine con i bollettini di conto corrente postale: ricordate se nel momento del bisogno avete beneficiato del ricovero offertovi dal bivacco, qualcun altro dopo di voi può trovarsi nelle stesse condizioni, non comportatevi da selvaggi con l'idea di risparmiare un pugno di euro, pensando così di essere più furbi degli altri.

- Quanto esposto per i bivacchi vale anche per l'uso dei "locali invernali" dei rifugi.

- **Un rifugio alpino non è un albergo** (anche se in molti casi non si nota la differenza). Il gestore non è al servizio degli ospiti come il cameriere di un ristorante; sarà segno di educazione alpinistica se, terminato di consumare il pasto, prenderete il vostro piatto e lo riporterete in cucina.



rifugio Federici-Marchesini al Pagari - Valle Gesso

- Molti rifugi non hanno un refettorio sufficientemente capiente per contenere contemporaneamente tutti i suoi ospiti, cosicché all'ora di cena si rende

necessario fare i turni per la consumazione dei pasti. Se dopo di voi vi è della gente che attende un posto per mangiare, sarebbe buona educazione non attardarsi a tavola oltre il necessario. Il rifugio è l'unico esercizio pubblico dove è ammesso (un tempo era la regola) consumare viveri propri; in questo caso l'uso del posto a tavola è subordinato alla sua disponibilità (prima mangiano coloro che si avvalgono della cucina del rifugio) ed è gratuito per i soci.



- Alcuni rifugi dispongono di appositi locali dove è possibile cucinare autonomamente viveri propri; se si ha in programma di partire molto presto al mattino, occorre concordare fin dalla sera con il gestore le modalità per la sveglia e la colazione. Evitare di fare trillare le sveglie nelle camerate.

- Dopo avere concordato la sistemazione per la notte e le eventuali consumazioni, ovvero quando il gestore chiede i documenti per le registrazioni di legge, occorre comunicargli la vostra meta per il giorno successivo e se al ritorno si intende ripassare dal rifugio o se si seguirà un'altra via; durante la gita, salvo cause di forza maggiore, non mutare per capriccio la destinazione: in caso di incidente, un tempestivo intervento delle squadre del Soccorso Alpino può dipendere dalle indicazioni che sono state lasciate.

- Nei rifugi non si fanno i comodi propri e dopo le ore 22.00, come prescrive il regolamento, non si manifesta la propria allegria con schiamazzi, risa e canti. Ricordarsi che nel dormitorio vi può essere gente che ha in programma un'ascensione più impegnativa della vostra e che partirà dal rifugio prima di voi: non turbate il riposo altrui: da queste piccole cose si misura il grado di civiltà degli individui, dallo scrupolo con il quale rispettano il prossimo.

- Per facilitare la pulizia e limitare l'usura dei pavimenti in legno, di norma è vietato accedere alle camerate con gli scarponi. In taluni casi è vietato entrare in rifugio con le calzature pesanti; in entrambe le situazioni, sono sempre a disposizione le pantofole del rifugio. È sempre vietato, inoltre, consumare vivande in dormitorio e usare ovunque sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera. Ovunque è vietato fumare nelle camerate e nel refettorio.



- I rifugi dispongono di uno o più bidoni per l'immondizia posti all'esterno o nei corridoi, altrimenti la gente getterebbe i rifiuti dietro l'angolo. Questo non significa essere in dovere di sgravare il proprio zaino da tutti i rifiuti che vi si sono accumulati. Il gestore non è un operatore ecologico (nel senso di spazzino); i bidoni servono per i rifiuti del rifugio e per quanto acquistato in rifugio, il trasporto a valle dei rifiuti è costosissimo ed è a carico del gestore, inoltre non vi è alcuna ragione per cui, dopo essersi portati a spasso una

lattina piena, non si possa portarla a casa vuota.

- Quasi tutti i rifugi sono ormai dotati di telefono; il telefono del rifugio è a disposizione degli ospiti per telefonate brevi ed essenziali.

- Il telefono del rifugio funziona a batterie alimentate da un impianto fotovoltaico che produce energia quando il tempo lo permette, è l'unico collegamento col resto del mondo: deve sempre essere efficiente per qualunque emergenza.

- Quasi tutti i rifugi sono dotati di apparecchi telefonici di emergenza (esterni o interni al locale invernale) utilizzabili anche nei periodi di chiusura della struttura, che sono abilitati esclusivamente alle chiamate di soccorso.

- Nei rifugi c'è a disposizione dei frequentatori un libro detto "libro dei visitatori" dove ciascuno è invitato a scrivere le sue generalità, da dove proviene, la meta prestabilita ecc, allo scopo di serbare memoria di chi e passato; non è il caso di consumarne le pagine con poemi, battute e scarabocchi di dubbio gusto.

- Infine, se si ritiene di essere testimoni (o vittime) di episodi di cattiva gestione, è preciso dovere, nell'interesse di tutti, farsi che la cosa non passi sotto silenzio. Ricordare che su ciascun tariffario è riportato l'indirizzo della sezione proprietaria del rifugio, cui ci si può rivolgere per segnalare le lamentele.



Rifugio Garelli - Valle Pesio

REGOLAMENTO STRUTTURE RICETTIVE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

TITOLO 1 **(PREAMBOLO)**

Il Rifugio del Club Alpino Italiano è la casa del Socio aperta a tutti i frequentatori della Montagna. Struttura nata per dare rifugio agli alpinisti, nel corso degli anni si è trasformata in porta di accesso alle montagne; punto di partenza e arrivo di impegnative salite ma anche di facili escursioni.

Il Rifugio è un presidio di ospitalità in quota sobrio, essenziale e sostenibile, presidio culturale e del territorio, centro di attività divulgative, formative, educative e di apprendimento propedeutiche alla conoscenza e alla corretta frequentazione della Montagna.

Non è un albergo ma un laboratorio del "fare montagna" che sa contenere insieme etica dell'alpinismo, socialità, accoglienza, alta performance in ambiente, turismo consapevole, rispetto e tutela del Paesaggio montano.

Le strutture ricettive del Club Alpino Italiano comprendono i manufatti edilizi delle sezioni, sottosezioni e gruppi del Cai contenuti nell'elenco ufficiale dei rifugi, dei punti di appoggio, delle capanne sociali e dei bivacchi fissi in proprietà diretta o in affitto.

Le Sezioni dispongono delle strutture ricettive del Cai in proprietà o in affitto nel rispetto del seguente regolamento, al quale si attengono con scrupolo.

Tutte le strutture ricettive del Cai espongono l'emblema del sodalizio.

TITOLO 2 **(IL RIFUGIO, LA SUA GESTIONE, LE NORME COMPORTAMENTALI, IL TARIFFARIO, LA MANUTENZIONE)**

Art. 1 (Definizione di Rifugio Cai)

Il Rifugio:

1. è una struttura ricettiva finalizzata alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo organizzata per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi;
2. ha l'obbligo del ricovero di emergenza;
3. è soggetto ad applicazione del "Tariffario" approvato annualmente dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CC);
4. è dotato di materiale di pronto-soccorso, di piazzola per elisoccorso se non raggiungibile con altri mezzi, di apposito locale invernale aperto nei periodi di chiusura dell'attività ricettiva;
5. è classificato dal CC su proposta dell'OTCO Rifugi Opere Alpine, secondo criteri che tengono conto del grado di accessibilità e del costo di gestione (vedi allegato 1);
6. può essere affidato dalla sezione proprietaria o affidataria ad un socio custode volontario o ad un gestore economico mediante contratto. Il "Contratto Tipo" è approvato dal CC e la sua adozione da parte della sezione assicura ad essa la tutela ed assistenza legale in tutti i rapporti con il gestore;
7. è mantenuto in efficienza secondo criteri definiti in apposite "linee guida per interventi di ristrutturazione dei rifugi" (vedi allegato 2) approvate dal CC, su proposta dell'OTCO Rifugi Opere Alpine, attenendosi ai seguenti criteri: frazione camere 4 posti\camerate, rapporto posti a sedere\posti letto, contrapposizione linguaggi preesistenza\ampliamento, riduzione degli impatti ambientali, manifestazione dei colori sociali;
8. espone l'emblema del CAI all'ingresso all'esterno del fabbricato, collocato in maniera visibile sulla facciata/ingresso, accostato all'insegna che riporta il nome del Rifugio e

l'eventuale indicazione della sezione proprietaria/affidataria. L'emblema è riportato sul materiale di comunicazione istituzionale, sul listino prezzi e sulle eventuali divise del personale di servizio.

Art. 2 (Trattamento del socio)

Il socio:

1. gode di un trattamento economico privilegiato rispetto al non socio, secondo modalità stabilite dal tariffario;
2. se appartenente a un sodalizio aderente alla convenzione di reciprocità gode del trattamento di reciprocità.

Art. 3 (Il gestore)

Nella scelta del gestore, e nell'affidamento della custodia del rifugio, la sezione tiene conto della sua conoscenza dei luoghi, della condivisione dei valori propri del CAI, della capacità tecnica di adempiere al suo compito e di assumersi la responsabilità di titolare del presidio del territorio alpino che il rifugio rappresenta.

Il gestore:

1. accoglie i frequentatori con cordialità e organizza la loro sistemazione;
2. fa rispettare le regole di ordine e di sicurezza necessarie in una struttura aperta al pubblico;
3. risponde alle domande di informazione da parte dei frequentatori ospiti, consigliandoli ed assistendoli in caso di bisogno;
4. allerta i soccorsi in caso di incidente;
5. assicura, nei limiti del proprio contratto, le prestazioni di ristorazione e dei servizi nel rispetto delle leggi in materia;
6. può richiedere al non socio che consuma propri cibi un contributo economico nella misura massima stabilita dal tariffario CAI.

Art. 4 (Prenotazione dei posti letto)

La prenotazione dei posti letto:

1. è raccomandata a tutti i frequentatori;
2. è obbligatoria per i gruppi costituiti da più di dieci persone;
3. può essere effettuata tramite i canali di comunicazione di cui è dotato il rifugio (sito web, telefono, mail, eventuali specifiche piattaforme dedicate di prenotazione) oppure direttamente presso il rifugio;
4. è considerata valida solo se accettata ed esplicitamente confermata dal gestore;
5. salvo accordi specifici è da considerarsi valida fino alle ore 18.00 del giorno previsto di arrivo. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni da parte del prenotante, il gestore può disporre diversamente dei posti letto.
6. Il gestore ha facoltà di chiedere una caparra penitenziale, in sede di prenotazione, nella misura massima del costo del pernottamento stabilito dal tariffario. In caso di recesso dell'utente tale caparra verrà ritenuta dal gestore cui null'altro sarà dovuta.
7. Qualora l'utente receda entro le ore 18.00 del terzo giorno antecedente l'arrivo previsto in rifugio, salvo diversi accordi, potrà recuperare la caparra penitenziale.
8. All'atto della prenotazione, l'ospite è tenuto a verificare la possibilità di introdurre eventuali animali nel rifugio.

Art. 5 (Registrazione)

1. L'ospite si presenta al gestore al suo arrivo per effettuare la registrazione esibendo documento d'identità e la sua eventuale tessera CAI, di sodalizio in reciprocità, o la

certificazione di iscrizione valida per l'anno in corso in corso di validità, comunica il proprio programma di ascensione o escursione ed eventuali necessità particolari

Art. 6 (Organizzazione del pernottamento)

1. La capacità massima di posti letto del rifugio è affissa all'ingresso del rifugio insieme alle procedure di sicurezza ed al piano di evacuazione.
2. Il gestore ha la responsabilità della destinazione dei posti. L'accesso alle stanze si effettua sotto il suo controllo.
3. In caso di situazioni di urgenza, o in caso di avverse condizioni meteorologiche, il gestore ha facoltà di organizzare in via eccezionale posti di emergenza in aggiunta alla capacità ricettiva della struttura. In ogni caso questi posti dovranno essere collocati in spazi che in nessun modo possano ostruire e ostacolare le vie di fuga e le uscite di sicurezza.

Art. 7 (Tariffario)

1. Il tariffario, annualmente deliberato dal Club Alpino Italiano, deve essere obbligatoriamente affisso in posizione di immediata visione e consultazione.
2. I prezzi sono indicati nel listino affisso all'ingresso e devono rispettare quanto previsto per la categoria a cui la struttura appartiene.

Art. 8 (Consumazioni)

1. Nel rifugio non vige l'obbligo di consumazione.
2. Il rifugio mantiene, anche nella ristorazione, un profilo di sobrietà.
3. Il frequentatore tiene in considerazione le difficoltà di approvvigionamento, anche idrico, del rifugio, evitando di avanzare richieste non consone all'ubicazione e alle dotazioni della struttura.

Art. 9 – (Durata del soggiorno)

1. Il numero massimo di giorni di permanenza nel rifugio può essere stabilito dalla sezione CAI proprietaria.
2. Il gestore ha facoltà di prolungare la durata massima del soggiorno in funzione della frequentazione del momento, previa comunicazione alla sezione CAI proprietaria.

Art. 10 (Raccomandazioni e obblighi)

L'ospite:

1. deposita il materiale alpinistico nell'apposito locale o all'esterno;
2. non calza gli scarponi durante la permanenza all'interno dei locali;
3. prende conoscenza del piano di evacuazione e osserva le disposizioni di sicurezza impartite dal gestore;
4. rispetta il riposo altrui, mantenendo un comportamento corretto, attenendosi agli orari indicati dal gestore;
5. mantiene il silenzio durante gli arrivi e le partenze notturne;
6. utilizza obbligatoriamente il sacco-lenzuolo, chiedendolo eventualmente al gestore qualora non ne disponga;
7. piega e ripone le coperte;
8. lascia le camere entro l'orario indicato dal gestore.

Art. 11 (Divieti)

Nel rifugio è vietato:

1. fumare;
2. consumare pasti e bevande fuori dagli spazi dedicati;
3. accendere fornellini o fiamme libere fuori dagli eventuali locali appositamente predisposti;
4. asciugare abiti e materiale di fronte ad apparecchi di riscaldamento;
5. utilizzare apparecchiature sonore;
6. abbandonare rifiuti all'interno o all'esterno;
7. introdurre animali nelle camerate, salvo verifica con il Gestore in sede di prenotazione.

Art. 12 (Reclami e Responsabilità)

1. Eventuali osservazioni o reclami devono essere indirizzati:
 - alla Sezione proprietaria e/o affidataria;
 - al Presidente del OTCO Rifugi ed Opere Alpine (ccroa@cai.it).
2. Il gestore e il Club Alpino Italiano non sono responsabili di furti e smarrimenti all'interno del rifugio o nelle immediate vicinanze.

TITOLO 3 **PUNTO DI APPOGGIO, CAPANNA SOCIALE, BIVACCO FISSO**

Art. 13 (Punto di appoggio)

Il punto di appoggio:

1. è una struttura fissa generalmente ricavata con modesti interventi di restauro e recupero di esistenti edifici tipici del paesaggio alpicolturale quali casere, baite, malghe e stazzi non più utilizzate, purché agibili, al fine di salvaguardare un aspetto del paesaggio tradizionale della montagna.
2. è dotato di servizi minimi utili al ricovero di emergenza;
3. è dotato di materiale di pronto-soccorso;
4. ha vincolo di non redditività;
5. è aperto in permanenza;
6. espone il divieto di introduzione di animali domestici.

Art. 14 (Capanna sociale)

La capanna sociale:

1. è una struttura facente funzione di sede sociale in quota;
2. è dotata di servizi utili all'attività sociale, culturale ed escursionistica;
3. è dotata di materiale di pronto-soccorso;
4. è in disponibilità esclusiva della Sezione proprietaria o affidataria, che può concederla per il soggiorno di sezioni o per incontri inter-sezionali;
5. non eroga servizi verso soggetti terzi al sodalizio e dunque non è soggetta all'applicazione del Tariffario.

Art. 15 (Bivacco fisso)

Il bivacco fisso:

1. è un manufatto tecnico di modeste dimensioni con capienza normalmente non inferiore a 6 posti e non superiore ai 12 posti, finalizzato alle pratiche alpinistiche, generalmente

- ubicato nelle zone più elevate delle catene montuose, frequentate per alpinismo classico, quali basi prossime agli attacchi delle vie di salita o lungo percorsi alpinistici di quota;
2. è dotato di servizi minimi utili al ricovero di emergenza;
 3. è dotato di materiale di pronto-soccorso;
 4. ha vincolo di non redditività;
 5. è aperto in permanenza;
 6. espone il divieto di introduzione di animali;
 7. è mantenuto in efficienza, ovvero sostituito secondo i criteri dell'allegato 4. "Linee Guida per la Sostituzione di bivacchi fissi", approvate dal CC su proposta dell'OTCO Rifugi Opere Alpine (vedi allegato 3).

Art. 16 (Emblema)

1. Bivacchi fissi, punti di appoggio e capanne sociali espongono un emblema del Cai all'esterno del fabbricato e l'eventuale indicazione della sezione proprietaria /affidataria.

TITOLO 4 **SOCI, SEZIONI, COMMISSIONI RIFUGI OPERE ALPINE E PATRIMONIO**

Art. 17 (Socio e patrimonio)

Il socio:

1. ha diritto ad un trattamento agevolato nell'accedere ai servizi erogati nelle strutture ricettive del Club Alpino Italiano dietro presentazione della tessera valida nell'anno solare in corso o la certificazione di iscrizione valida per l'anno in corso.
2. ha obbligo di "cura, custodia e rispetto" di tutto il Patrimonio.

Art. 18 (Sezioni e patrimonio)

Le Sezioni:

1. nominano fra i loro soci un referente per le proprie strutture ricettive, ovvero una commissione in virtù della complessità del patrimonio in proprietà e/o in affitto;
2. hanno obbligo di compilare e aggiornare l'elenco ufficiale delle strutture ricettive del Club Alpino Italiano, secondo le indicazioni pervenute dall'OTCO Rifugi Opere Alpine;
3. hanno l'obbligo di assicurare il patrimonio per il reale costo di ricostruzione, arredi inclusi.

Art. 19 (Commissioni e patrimonio)

1. L'OTCO Rifugi ed Opere Alpine è l'organo tecnico centrale competente in materia di strutture ricettive del Club Alpino Italiano:
 - ha ruolo di vigilanza sull'intero patrimonio;
 - suggerisce linee, obiettivi, politiche, bandi e tariffe di interesse nazionale;
 - assume il ruolo di commissione rifugi operativa per le strutture di proprietà della Sede Centrale.
2. L'OTTO Rifugi ed Opere Alpine è l'organo tecnico territoriale competente in materia di strutture ricettive del Club Alpino Italiano:
 - ha ruolo di vigilanza sul patrimonio di competenza sulla base dei raggruppamenti regionali;
 - suggerisce linee, obiettivi, politiche, bandi e tariffe di interesse regionale in coerenza con gli obiettivi del Sodalizio.

Art. 20 (Interventi, acquisizioni e dismissioni del patrimonio)

1. Tutti gli interventi sulle strutture ricettive del Club Alpino Italiano sono realizzati nel rispetto dei contenuti del presente regolamento e dei relativi allegati e sono comunicati al CC di Indirizzo e Controllo (CC) per mezzo dell'OTCO Rifugi Opere Alpine.
2. L'acquisizione e l'alienazione di strutture ricettive, o la costituzione di vincoli reali sulle stesse, sono soggette all'autorizzazioni del CC che sono rilasciate previo parere dell'OTCO Rifugi Opere Alpine, sulla base degli elaborati e della relazione tecnica predisposti dalla Sezione proponente. L'approvazione od il diniego dovranno essere espressi entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.

TITOLO 5 **NORME TRANSITORIE**

Art. 21 (Norme transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, sostituendo tutti i regolamenti interni in vigore in materia di Strutture Ricettive del Club Alpino Italiano.
2. Le Sezioni adeguano le strutture ricettive alle previsioni del presente regolamento e dei suoi allegati entro 5 anni dalla sua entrata in vigore.

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE DEI RIFUGI

PREMESSA

Il presente documento è una sintesi delle indicazioni emerse durante il confronto fra le parti interessate interne al CAI. L'obiettivo è stato definire criteri per aggiornare la classificazione dei rifugi.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFUGI

La stagione di riferimento per la classificazione è quella estiva.

Ai soli fini del tariffario, nel periodo invernale (1/12-30/4) è applicabile ai soli non soci un aumento del 30%, da intendersi quale contributo per la spesa di riscaldamento.

Sono mantenute 5 classi, identificate da una lettera (A, B, C, D, E).

Per la classificazione si prendono in considerazione due parametri: la facilità di raggiungimento del rifugio da parte di un escursionista e le modalità di rifornimento.

-A: rifugi raggiungibili dalla clientela con auto privata o con massimo 10 minuti a piedi dal parcheggio. Sono incluse anche situazioni dove il cliente raggiunge il rifugio (o le immediate vicinanze) pagando un ticket.

-B: rifugi raggiungibili con impianto a fune, o nelle strette vicinanze (entro i 10 minuti a piedi dall'arrivo dell'impianto);

-C, D, E

Il parametro di facilità di raggiungimento sono le ore di cammino da tabella CAI.

Per quanto riguarda il mezzo di trasporto dei rifornimenti/attrezzature, si assume che il costo in elicottero è il più elevato mentre la teleferica ha un costo una tantum ed ammortizzabile su più anni.

Si assume che un rifugio rifornito in elicottero, deve essere almeno in classe D o superiore.

Si assume che un rifugio per essere in classe E deve essere sempre a più di 4 ore di cammino.

La classificazione viene eseguita tramite la seguente tabella:

Ore di cammino	Mezzo disponibile per il rifornimento		
	Mezzo motorizzato	teleferica	elicottero
Fra i 10 minuti e le 2 ore	C	C	D
> 2h e ≤ 4 ore	C	D	D
Sopra le 4 ore	D	E	E

Nella disponibilità contemporanea di diversi mezzi di rifornimento, la classe attribuita è la minore.

Nel caso che un rifugio non abbia disponibilità di acqua, e debba essere rifornito continuamente con cisterne, la classificazione aumenta di una unità. (esempio da C a D e da D a E). Questo deve essere strutturale e non momentaneo di una stagione.

DEROGHE

Non esiste un rifugio uguale a un altro e ogni rifugio ha le sue peculiarità; è compito arduo trovare dei parametri che si adattino ad ogni situazione. Pertanto è possibile prevedere deroghe alla presente classificazione che devono essere proposte alla CCROA e approvata dal CC.

ALLEGATO 2

LINEE GUIDA PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEI RIFUGI

1° REQUISITI COMUNICATIVI

- Richiami cromatici ai colori sociali in almeno un elemento di composizione della facciata, oppure all'interno degli spazi comuni del rifugio.

2° REQUISITI FUNZIONALI

- Ampliamenti preferibilmente finalizzati ad assolvere requisiti fissati da norme di settore e a riequilibrare la dotazione di servizi, cucine e depositi rispetto al numero di posti letto.
- Presenza di un locale invernale, accessibile dall'esterno, ovvero presenza di un bivacco fisso/punto di appoggio nelle immediate pertinenze del rifugio.
- Presenza di uno spazio di filtro termico (bussola o ingresso) che separa almeno un accesso alla sala ristorante dagli spazi esterni, fatte salve particolari condizioni ambientali.
- Dotazione di appositi spazi di deposito di zaini, scarponi e materiali tecnici, da collocarsi preferibilmente all'ingresso.
- Dotazione di almeno un servizio igienico per piano, con esclusione di soppalchi, tavolati ed eventuali locali sottotetto.
- Dotazione di appositi spazi dedicati alla permanenza del gestore e dei dipendenti.

3° REQUISITI AMBIENTALI

- Progressiva riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili .
- Progressivo potenziamento delle riserve di accumulo delle acque bianche e grigie.
- Progressiva riduzione dell'impatto ambientale connesso al ciclo di smaltimento delle acque reflue.
- Progressivo miglioramento del ciclo di separazione e smaltimento dei rifiuti.

ALLEGATO 3

LINEE GUIDA PER LA SOSTITUZIONE DI BIVACCHI FISSI (dimensioni, comfort, caratteristiche tecniche a supporto di progettazioni sito-specifiche, Modelli Tipo Cai)

1° REQUISITI TECNICI

- Utilizzo di rivestimenti metallici ad alta durabilità per copertura e facciate.
- Contenimento, per quanto possibile, del peso complessivo di manufatto ed arredo.
- Ancoraggi al suolo rimovibili, anche con modeste opere di demolizione.
- Prevalente impiego di tecnologie costruttive a secco.

2° REQUISITI FUNZIONALI

- Ottimizzazione delle soluzioni di arredo per una corretta gestione delle esigenze di alimentazione e riposo.
- Presenza di almeno 1 finestra/superficie vetrata per consentire l'illuminazione naturale degli ambienti nell'uso diurno.



CAI TORINO

1863

I RIFUGI del CAI TORINO



Rifugio di montagna

Il rifugio di montagna può essere definito “**una struttura ricettiva, non alberghiera, in quota, che costituisce presidio di pubblica utilità**”. Esso **offre ospitalità e ristoro** ed è, contemporaneamente, **base di appoggio per attività di fruizione della montagna**. Alcune strutture possono ospitare centinaia di persone, altre pochissime.

Tutti i rifugi sono comunque una casa, sia per l'esperto alpinista che per il semplice escursionista, un posto sicuro, un luogo protetto.

Senza rifugi l'approccio alla montagna sarebbe più difficile e più faticoso.

Il rifugio alpino, per la sua particolare localizzazione e per le valenze stesse per le quali è nato, può e deve essere anche **luogo privilegiato per intraprendere azioni che si basino su un approccio consapevole alla montagna**

*Un **rifugio alpino** montagna è un edificio collocato in zone montane, di solito lontano dai centri abitati, destinato a ospitare gli alpinisti e gli escursionisti che frequentano la montagna. Dispone di solito di servizi alberghieri di base: bagni, cucina, stanze da letto e sale da pranzo per vitto e alloggio.*

La persona responsabile che se ne occupa, il gestore che ha la custodia si definisce rifugista (Wikipedia)

Lo statuto del CAI Torino



Accompato "B" al referendum n° 20045/30145

NUOVO STATUTO CAI TORINO

(Redatto sul modello dello statuto Sezionale Tipo approvato dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo nella sua riunione del 3 febbraio 2007)

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

Benchmark a livello italiano

Il Club Alpino Italiano dispone di 774 rifugi e bivacchi sul territorio nazionale.



Piemonte

Piemonte: 84 rifugi di cui **9** CAI To e 41 bivacchi di cui **4** CAI To



Valle d'Aosta

Valle d'Aosta: 18 rifugi di cui **9** CAI To e 32 Bivacchi di cui **7** CAI To

Oggi sull'arco alpino e lungo gli Appennini, Sicilia compresa, sono presenti 428 rifugi, 226 bivacchi fissi, 68 capanne sociali, 27 punti di appoggio e 16 ricoveri di emergenza.

RIFUGI CAI TO 4,4%

Queste strutture possono ospitare oltre 21.000 frequentatori della montagna.

I Rifugi del CAI Torino

Nr	Rifugio	Tipo	Sezione	Regione	Altitudine	Posti
1	Rifugio Leonesi	Rifugio incustodito	Torino	Piemonte	2909	12
2	Rifugio Gastaldi	Rifugio custodito	Torino	Piemonte	2659	99
3	Rifugio Tazzetti	Rifugio custodito	Torino	Piemonte	2642	42
4	Rifugio Cibrario	Rifugio custodito	Torino	Piemonte	2616	42
5	Rifugio Pocchiola-Meneghello	Rifugio incustodito	Torino	Piemonte	2440	14
6	Rifugio Scarfiotti	Rifugio custodito	Torino	Piemonte	2160	24
7	Rifugio Levi-Molinari	Rifugio custodito	Torino	Piemonte	1850	45
8	Rifugio Toesca	Rifugio custodito	Torino	Piemonte	1710	25
9	Rifugio Val Gravio	Rifugio custodito	Torino	Piemonte	1390	33
10	Rifugio Torino	Rifugio custodito	Torino/Aosta	Valle d'Aosta	3375	150
11	Rifugio Teodulo	Rifugio custodito	Torino	Valle d'Aosta	3317	60
12	Rifugio Gonella	Rifugio custodito	Torino/Uget	Valle d'Aosta	3072	24
13	Rifugio Mezzalama	Rifugio custodito	Torino	Valle d'Aosta	3004	30
14	Rifugio Nacamuli	Rifugio custodito	Torino	Valle d'Aosta	2818	74
15	Rifugio Boccalatte	Rifugio custodito	Torino	Valle d'Aosta	2803	20
16	Rifugio Chiarella	Rifugio custodito	Torino	Valle d'Aosta	2779	37
17	Rifugio Vittorio Emanuele	Rifugio custodito	Torino	Valle d'Aosta	2732	158
18	Rifugio Dalmazzi	Rifugio custodito	Torino	Valle d'Aosta	2590	40
					Totale posti letto	929

Strumenti di finanziamento



CAI Torino risorse proprie

Bandi CAI

Bandi Regione Piemonte

Bandi Regione VdA

Funzionamento

Commissione Rifugi

La figura del «Rifugista»

- **capacità di chi gestisce i rifugi** a fare da tramite, “cerniera”, tra i visitatori e il territorio.
- Non semplice “porgitore” di generi di conforto o “custode”, ma autentico **professionista dell’accoglienza**, questo deve diventare il **moderno gestore di rifugio**. Imparando nuovamente a essere il protagonista e il “narratore” del suo territorio, piuttosto che dedicarsi a inventare soluzioni di appeal legate alla gastronomia esotica (alcuni rifugi di alta quota hanno iniziato a servire esclusivi piatti di pesce o ricette da gourmet metropolitano) o alla ricettività sempre più simile a quella di un “hotel de charme”, snaturando totalmente l’atmosfera “rustica” e calda del rifugio presente nell’immaginario dei frequentatori della montagna.
- Ad accoglierci a fine giornata c’è il **gestore**, figura centrale nella vita del rifugio, persona concreta e dalle **tante competenze**, un tuttofare capace di mettere mano all’impianto elettrico o di aggiustare una tubatura, di arrangiarsi in opere murarie e di destreggiarsi con l’arsenale della cucina, valido coordinatore dei collaboratori più stretti occupati in mansioni che talvolta si avvicinano a quelle richieste in una vera struttura di **accoglienza turistica**.
- Per i rifugisti assolvere i compiti della loro professione, al giorno d’oggi è sempre più complesso, difficile, in costante rinnovamento.



CAI TORINO

1863

buone gite !